

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALLO I.A.C.P. IN  
LIQUIDAZIONE DI NAPOLI**

**ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui alla normativa nazionale e comunitaria, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dello I.A.C.P. in liquidazione di NAPOLI – di seguito anche I.A.C.P. in liquidazione - di singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio a professionisti esterni e di consulenza legale non rientranti negli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del D.lgs 50 del 2016 e le relative principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale e di consulenza legale, in conformità agli art 13 bis della legge n. 247/2012, art 19 *quaterdecies* comma 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017 e quindi con L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), nonché al DM 55/2014 ss.mm.ii e del DM 37/2018 e delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali approvate il 24 ottobre del 2018 n. 12/18 e nel rispetto dei principi di cui all'art 4 D.Lgs 50/2016.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.lgs 50 del 2016, per i quali si applica integralmente il D.Lgs n. 50/2016.

**ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ELECENCO DEGLI AVVOCATI E DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL PATROCINIO  
INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

1.- Per l'individualizzazione dei professionisti cui conferire di volta in volta incarichi legali esterni, è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, al quale attingere per il conferimento di incarichi al fine di fronteggiare esigenze che non possono essere sostenute con risorse umane e professionali di cui l'Ente non dispone, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2.- L'elenco è suddiviso nelle sezioni seguenti distinte per tipologia del contenzioso:

SEZIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE E COMMERCIALE

SEZIONE CONTENZIOSO LAVORO

SEZIONE CONTENZIOSO PENALE

SEZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

In ciascuna sezione è prevista la sottosezione riservata ai professionisti abilitati innanzi alle magistrature superiori.

3.- L'iscrizione avviene a seguito di pubblicazione dell'avviso allegato sul sito dello I.A.C.P. in liquidazione e sul B.U.R.C. della Regione Campania e su richiesta del professionista, singolo o associato, il quale, avendone i requisiti, potrà richiedere di essere iscritto a una o più sezioni (massimo tre), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nel caso di associazioni professionali ciascun singolo professionista dovrà presentare domanda d'iscrizione all'elenco singolarmente.

4.- L'elenco ha validità annuale. Alla scadenza dell'anno decorrente dalla pubblicazione del primo elenco dovrà essere pubblicato nuovo avviso per la predisposizione di una nuova short list.

5.- Per la formazione del primo elenco di professionisti si terrà conto delle domande pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

6.- L'elenco viene aggiornato dopo sei mesi dalla pubblicazione del primo elenco ferma restando la validità annuale dell'elenco nella sua globalità.

**ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1.- L'iscrizione avviene su domanda del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) in cui si desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.

2.- Requisiti per l'iscrizione:

- a) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni ;
- b) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- c) Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- d) Non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense; in particolare non avere rapporti di parentela fino al terzo grado col personale dipendente o comandato o consulente dello I.A.C.P. in liquidazione e con i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dello I.A.C.P. in liquidazione;
- e) Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione.

3. Alla domanda, contenente l'indicazione delle sezioni (massimo tre) in cui si desidera essere iscritto nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante, dovrà essere unita la seguente documentazione:

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, con cui il professionista attesti:

a1) generalità complete, indirizzo dello studio, telefono fisso o cell., e-mail e PEC, numero di codice fiscale e partita IVA;

a2) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati e, indicando la data di prima iscrizione all'Albo e l'attuale Ordine di appartenenza;

a3) l'eventuale iscrizione nell'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;

a4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di quelle precisate al precedente capo 2d);

a5) di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale "in caso siano state applicate sanzioni disciplinari il professionista dovrà dare indicazione della natura e dell'entità delle stesse;

a6) di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;

a7) di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense ed indicazione dei dati della Polizza RC professionale obbligatoria;

a8) di riconoscere ed accettare le disposizioni e condizioni di cui la presente Regolamento e l'impegno comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

a9) di non avere ed impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, nè altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, o in conflitto con gli interessi dell'Ente e/o contro uno l'ente in liquidazione per la durata dell'iscrizione all'Elenco;

a10) di riconoscere ed accettare, che l'attività consultiva seguita dall'affidamento di incarico giudiziale o conseguente allo stesso non comporti ulteriori compensi rispetto alla liquidazione per la fase giudiziale;

b) *Curriculum vitae ac studiorum* in formato europeo redatto in lingua italiana sottoscritto dal richiedente aggiornato alla data di presentazione della domanda. Il *curriculum vitae* deve indicare titoli, esperienze

professionali, specializzazioni e materie della Sezione e/o Sezioni di cui si chiede l'iscrizione, casistica degli incarichi assolti comprovanti il patrocinio a nome proprio nel triennio antecedente la domanda di iscrizione incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l'iscrizione, indicando il soggetto che ha conferito gli incarichi, l'oggetto degli stessi ed i relativi numeri di RG e Foro;

4. Lo I.A.C.P. in liquidazione si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che ha consentito l'iscrizione valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante la durata del rapporto contrattuale.

#### **ART. 4 CRITERI PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**

1.- Gli avvocati sono iscritti in elenco in ordine alfabetico e suddivisi per sezione.

2.- Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione non possono conferirsi più di cinque incarichi professionali al singolo professionista durante la vigenza e validità dell'elenco dei professionisti e, comunque, nel corso di un anno.

3.- Il Dirigente previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, e attenta valutazione dei curricula degli iscritti nell'apposito elenco, nel rispetto del principio di rotazione, procederà alla richiesta di preventivo a 3 professionisti individuati nell'Albo interno, aventi esperienza adeguata all'incarico da conferire per un preliminare confronto concorrenziale e l'incarico verrà affidato all'avvocato ritenuto più idoneo tenuto conto del Settore di competenza di cui alla Sezione e/o sottosezione di Magistrature Superiori, dell'esperienza pregressa e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, del foro di competenza, del principio di rotazione e anche dell'offerta economica presentata. Il preventivo dovrà indicare una percentuale di ribasso rispetto ai parametri prefissati da applicarsi ad ogni singola fase processuale. I criteri enunciati, potranno essere derogati per motivate ragioni che qui di seguito si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
- in casi di particolare complessità o urgenza tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico al legale che abbia già conosciuto e trattato in precedenza con esiti positivi la medesima materia;
- nelle ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza e/o rilevanza (anche economica) il cui approccio richieda il possesso di una idonea peculiare specializzazione ed esperienza professionale; in tali casi, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione lo I.A.C.P. in liquidazione potrà decidere di affidare l'incarico anche a professionisti non inseriti nell'elenco, di chiara fama e/o cultori della materia e/o cattedratici fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 e del criterio di rotazione.

4.- Valutata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco dal presente regolamento, l'incarico sarà formalizzato attraverso determina a firma del Dirigente, a seguito di designazione con le modalità previste al comma 2, trasmissione della procura *ad litem*, sottoscrizione della convenzione indicata all'art. 5.

5.- Spetta al Commisario Liquidatore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, la sottoscrizione della procura *ad litem* al professionista individuato.

6.- La determina dirigenziale contiene tutti gli elementi dell'affidamento, compresi il richiamo alla sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 3 ed alla previa sottoscrizione della convenzione.

7.- Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sottoposto alla presa d'atto al Commissario Liquidatore.

## **ART. 5 FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI MEDIANTE CONVENZIONI**

1) Gli incarichi devono essere regolati da una convenzione, da richiamare nella determina di incarico, che dovrà espressamente contenere:

a) il valore della causa determinato in base al DM 55/2014 e ss.mm.ii, secondo le indicazioni di cui all'articolo 6);

b) la facoltà di revoca dell'incarico da parte dello I.A.C.P. in liquidazione, al manifestarsi di condizioni d'incompatibilità, conflitto d'interessi o per qualsiasi altro motivo comunque rientrante nelle facoltà del mandante;

c) il compenso professionale determinato sulla base del preventivo di spesa ricevuto, e le modalità di pagamento, con la precisazione che in esso sono ricomprese tutte le attività svolte in esecuzione del mandato professionale, comprese quelle indicate nella convenzione ed i pareri che con la sottoscrizione il professionista si obbliga a redigere e che vengono esemplificativamente indicati alle lettere successive;

d) l'obbligo del professionista di presentare una parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e l'indicazione stimata dell'importo complessivo iva, cassa e rimborso forfettario compresi;

e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'attività svolta e sull'esito delle singole udienze, di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatti nell'esercizio del mandato conferito nonché, ove necessario e richiesto, i verbali di causa, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite; di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio comunque per impugnare i provvedimenti emanati; di fornire all'Ente un parere scritto in ordine all'eventuale proposta in corso di lite di transazione giudiziale; di comunicare tempestivamente l'invio della sentenza all'Agenzia delle Entrate, al fine di poter provvedere con sollecitudine al pagamento degli oneri di registrazione; di trasmettere a mezzo pec degli atti e documenti in copia digitale o su altro supporto; di garantire la propria personale reperibilità attraverso posta elettronica certificata, email, numero di telefono; di tenere indenne lo I.A.C.P. in liquidazione da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico;

f) il divieto di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;

g) l'obbligo di informare per iscritto l'Ente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.L. 21/6/2013, n. 69 e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20, nonché dell'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis, nei casi in cui il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nei casi previsti dalla legge, e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà con apposita e separata disciplina;

h) l'indicazione dell'impegno di spesa stimato.

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DI ONORARI**

1.-In assenza di ulteriori disposizioni regolamentari di carattere generale e/o contenute nelle singole convenzioni e finalizzate alla riduzione dei costi degli incarichi esterni, i compensi per gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento vengono determinati utilizzando quale criterio i parametri minimi vigenti, di cui al D.M. 55/2014 e e ss.mm.ii maggiorati in ogni caso delle spese generali, ottenuti sulla base delle seguenti indicazioni:

Parametro Medio Ridotto come segue:

Fase Studio - Parametro medio ridotto del 50%;

Fase Introduttiva- Parametro medio ridotto del 50%;

Fase Istruttoria/Trattazione - Parametro medio ridotto del 70%;

Fase Decisionale - Parametro medio ridotto del 50%.

Fase cautelare - Parametro medio ridotto del 50%.

Per i giudizi di valore indeterminabile, lo I.A.C.P. in liquidazione si atterrà al parametro relativo al valore della controversia compreso tra € 26.001,00 ad € 52.000,00, salva idonea e motivata valutazione in ordine al particolare grado di complessità della controversia, anche sulla base delle osservazioni eventualmente formulate dal professionista incaricato, da effettuarsi al momento dell'accettazione dell'incarico, in modo da inserirla nella convenzione.

2.- Per le controversie in materia di "contratti pubblici", ai fini della determinazione del valore si seguirà il criterio di cui agli artt. 4 e 5 D.M. 55/14 e ss.mm.ii, secondo cui in particolare "In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso, da determinarsi in assenza di elementi da cui desumerlo in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto " .

3.- Per le controversie in materia penale, fermi i principi già indicati, si applicano i minimi determinati con il medesimo criterio della riduzione del 50% rispetto al valore indicato nei parametri di riferimento; non si farà applicazione di alcuna maggiorazione prevista dal DM 55/2014 e ss.mm.ii.

4.- Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

5.- Per gli incarichi di natura consulenziale, aventi ad oggetto pareri, che non sono connessi a giudizi in itinere e che non sono riconducibili agli appalti di servizi legali si applicano i parametri "minimi" previsti dal vigente DM 55/2014 e ss.mm.ii, sulla base delle medesime riduzioni previste dai precedenti commi.

6.-E' vietata la previsione di distrazione delle spese in favore dell'avvocato esterno e di tale divieto viene fatta espressa menzione nella convenzione.

7.- Nel caso di trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza e/o rilevanza (anche economica) per l'ente in liquidazione, il cui approccio richieda il possesso di una idonea peculiare specializzazione ed esperienza professionale, in via del tutto eccezionale e con adeguata motivazione i parametri economici in liquidazione potranno essere derogati, ma in misura mai eccedente i valori medi di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii.

8.- In ogni caso, ai fini della determinazione del compenso - sempre con le riduzioni di cui al commi che precedono - non potrà essere utilizzato un parametro superiore a quello medio previsto per le controversie di valore fino ad € 520.000.

9.- Il richiamo al DM 55/2014 e ss.mm.ii, s'intende inteso al valore dei parametri espresso al momento della pubblicazione del presente regolamento e tale criterio resterà fermo, ove ancora compatibile, anche in caso di modifiche vigenti al momento del conferimento del singolo incarico.

10.-In ipotesi di modifiche, aggiornamenti del citato DM 55/2014 e ss.mm.ii tali da rendere i criteri qui indicati incompatibili con nuove norme di rango primario o comunque con fonti prevalenti, si seguirà il criterio del parametro vigente al momento del conferimento dell'incarico.

#### **ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

1.- A seguito del deposito dell'atto introduttivo del giudizio o di costituzione in giudizio al professionista è corrisposto un acconto pari al 20% dell'onorario complessivo previsto.

2.- All'esito del giudizio, il settore competente alla liquidazione della parcella in base alle previsioni del regolamento di contabilità - previo parere di congruità della prenotula definitiva, provvederà a richiedere all'avvocato incaricato la parcella elettronica, per la liquidazione delle stesse.

3.- Laddove il parere di congruità dovesse essere negativo per il mancato rispetto dei limiti tariffari di cui al presente Regolamento e/o comunque per l'erronea determinazione degli onorari, il professionista viene

invitato a formulare una nuova parcella contenente l'espressa indicazione dell'insussistenza di ogni addebito a carico dell'Ente per il ritardo.

4.- La liquidazione a prescindere dal preventivo che indica i compensi dovuti per ogni singola fase processuale avverrà tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista che dovrà essere documentata al momento della trasmissione della parcella finale: nel caso in cui le attività relative ad alcune fasi processuali non risultino svolte il compenso verrà conseguentemente ridotto.

#### **ART. 8 REVOCA DEGLI INCARICHI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1.- L'Ente a suo insindacabile giudizio, può revocare gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, per palese negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche, con quelle che regolano l'attività forense.

2.- Gli incarichi possono essere altresì revocati per l'oggettiva impossibilità dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario per gravi illeciti professionali che rendono dubbia l'integrità e/o affidabilità del legale.

3.- L'ente dispone, altresì, a suo insindacabile giudizio la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- hanno perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non hanno assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro conferiti;
- hanno rifiutato senza giustificato motivo di accettare un incarico;
- sono comunque incorsi in gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico;
- ne facciano personalmente richiesta.

#### **ART. 9 PUBBLICITA'**

4.- L'Elenco dei professionisti è reso pubblico ed è liberamente consultabile mediante pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso e del regolamento medesimo sul sito web dello I.A.C.P. in liquidazione.

5.- Gli incarichi conferiti in base al presente regolamento devono essere pubblicati a cura del responsabile della Trasparenza sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, con le forme previste dal D.Lgs n. 33/2013.

#### **ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, secondo le disposizioni di legge nazionale ed unionale, nel rispetto dei principi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679.

#### **ART. 11 NORME DI RINVIO**

Per quanto non disciplinano dal presente regolamento si rinvia al DM 55/2014 e ss.mm. e ii. ed alle norme vigenti in materia.

#### **ART. 12 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE**

La domanda di iscrizione e la registrazione negli elenchi della short list avverrà tramite la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente che dovrà essere scaricata e compilata telematicamente dai richiedenti a pena di esclusione. La short list non costituisce graduatoria.

#### **ART. 13 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dello I.A.C.P. in liquidazione.